



1) Che significa essere in possesso del 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale? E chi calcola questa percentuale?

Intendendosi per requisiti stabiliti per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia (Decreto Direttoriale del MIUR n. 161 del 28 gennaio 2013) il superamento di ciascuna mediana, sono ammissibili solo le richieste presentate dai Principal Investigator che, nei settori non bibliometrici superano almeno una delle mediane previste per il relativo settore, ciascuna ridotta al 75%; nei settori bibliometrici superano almeno due delle mediane, ciascuna ridotta al 75%.

La percentuale la calcola il Principal Investigator.

Esempio.

Per il settore concorsuale 10/D4, SSD L-FIL-LET/06 per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale sono previsti i seguenti requisiti:

- Libri normalizzati: 1 – come requisito per il bando di Ateneo il PI deve superare 0;**
- Articoli su rivista e capitoli di libri normalizzati: 10 - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve superare 7;**
- Articoli in riviste di fascia A normalizzati: 0 - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve superare 0.**

Come requisito per il bando di Ateneo è sufficiente superare solo uno dei tre requisiti sopra indicati.

2) Nell'articolo 2 comma 2 del bando PRA, il calcolo del 75% si riferisce solo alle pubblicazioni riferibili al settore scientifico disciplinare, oppure fa riferimento a tutte le pubblicazioni del PI?

Le pubblicazioni ammissibili sono quelle riferibili/coerenti al SSD di afferenza del PI.

3) La numerosità minima di un gruppo di ricerca può prevedere un ricercatore, un professore ordinario ed un tecnico scientifico?

No. Come previsto dall'art. 2 comma 3 ("Hanno, altresì, titolo ad essere inseriti fra i componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e gli specializzandi dell'Università di Foggia") e dall'art. 4 ("Composizione del gruppo di ricerca"), la numerosità minima del gruppo di ricerca è di seguito specificata:

- "Progetti di classe A: gruppo di ricerca costituito da almeno 3 componenti appartenenti all'Università di Foggia. È valida la proposta anche di due componenti più un assegnista di ricerca o un dottorando di ricerca.**
- Progetti di classe B: gruppo di ricerca costituito da almeno 4 componenti appartenenti all'Università di Foggia. È valida la proposta anche di tre componenti più un assegnista di ricerca o un dottorando di ricerca.**



- Progetti di classe C: gruppo di ricerca costituito da almeno 5 componenti. È valida la proposta anche di quattro componenti più un assegnista di ricerca o un dottorando di ricerca”.

4) La Commissione può finanziare un progetto di ricerca per un importo inferiore a quello esposto dal PI? In caso affermativo, rispetterebbe comunque la classe dimensionale dello stesso progetto proposto dal PI?

Si, è possibile che la Commissione finanzia un progetto di ricerca per un importo inferiore a quello esposto dal PI ma, come previsto dall’art. 8 comma 2 del Regolamento per l’assegnazione del Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo, “in nessun caso può essere finanziato un progetto per un importo inferiore al minimo tra la soglia minima della classe dimensionale nella quale il progetto è stato presentato e il finanziamento richiesto ridotto del 20%”.

5) L’art. 2 del bando prevede la possibilità di aggregare al gruppo di ricerca soggetti esterni all’Università di Foggia (comma 4); la presenza e i titoli di questi soggetti saranno valutati e daranno quindi un valore aggiunto alla proposta progettuale?

La presenza e i titoli del personale aggregato al gruppo di ricerca non contribuiscono alla valutazione della proposta progettuale.

6) In quale campo dell’allegato n. 1 e dell’allegato n. 2 del bando va inserito il personale aggregato?

Il personale aggregato può essere inserito nei campi dedicati ai componenti del gruppo di ricerca con la specifica che si tratta di personale aggregato.

7) Sarà effettuata una valutazione del proponente e dei componenti, oltre che del progetto?

Come previsto dall’allegato n. 3 del bando “Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo”, ai punti n. 7 e n. 8, ai fini valutativi saranno considerati:

- “esperienza ed autorevolezza scientifica del responsabile nel settore specifico, come risultante dalle sue pubblicazioni, valutate, quando possibile, secondo parametri internazionali (numero di citazioni normalizzato, H index contemporaneo, numero di pubblicazioni negli ultimi dieci anni) e dalla capacità di attrarre fondi dall’esterno (vanno considerati anche i giudizi positivi per PRIN e FIRB non finanziati negli ultimi cinque anni, anche qualora non finanziati)”;

- “esperienza e autorevolezza del gruppo di ricerca nel settore specifico quale risulta dalle sue pubblicazioni, valutate, quando possibile, secondo parametri internazionali (numero di citazioni normalizzato, H index contemporaneo, numero di pubblicazioni negli ultimi dieci anni) e dalla capacità di attrarre fondi dall’esterno (vanno considerati anche i giudizi positivi per PRIN e FIRB non finanziati negli ultimi cinque anni, anche qualora non finanziati)”.



8) Nell'art. 4, in riferimento ai progetti di classe C non si specifica che gli "almeno 5 componenti" debbano essere appartenenti all'Università di Foggia. Si tratta di un refuso, o la distinzione dalle altre due categorie è voluta?

Si tratta di un refuso, “gli almeno 5 componenti” devono essere appartenenti all'Università di Foggia.

9) Il documento ANVUR “Documento di accompagnamento: mediane dei settori bibliometrici”, al paragrafo 3.2 prevede che l'indicatore citazionale è stato costruito nel modo seguente: “per ogni prodotto si è calcolato il numero di citazioni ricevute in ciascuna delle due banche dati e si è preso il valore massimo”. Tale numero non coincide in generale a quello che ogni docente può ottenere interrogando il proprio profilo in ciascuna delle due banche dati. L'allegato n. 2 del bando PRA prevede invece che il PI selezioni una delle due banche dati per fornire i valori citazionali. E' pertanto discrezione del PI indicare la banca dati di riferimento?

Il candidato può indicare la banca dati con il numero di citazioni a lui ritenuta più favorevole.

10) L'art. 2 comma 2 del bando prevede che i responsabili scientifici siano in possesso del 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia e che per il calcolo dei requisiti e dei riferimenti temporali si applica la disciplina prevista dagli artt. 6 e 17 della delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012. Tale delibera prevede che per il calcolo del numero di articoli su rivista si debba fare riferimento ai 10 anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando. Qual'è il periodo in cui va effettuato il calcolo ai fini del bando di Ateneo?

Il periodo a cui bisogna fare riferimento è quello compreso tra il 2003 e il 2013.

11) Fra i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia è compreso l'indice H contemporaneo, mentre nella delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012 si fa riferimento al semplice indice H. Quale dei due parametri è da utilizzare ai fini del bando in parola?

L'H index contemporaneo.

12) Per la presentazione di un progetto da parte di un PI è necessario il parere favorevole del Dipartimento di appartenenza dello stesso PI?

No, non è necessario il parere del Dipartimento.



13) I punti n. 5 e n. 7 dell'allegato n. 2 prevedono, tra le altre cose, che venga indicato il n. delle pubblicazioni del PI e dei componenti del gruppo di ricerca negli ultimi 10 anni. A quali pubblicazioni bisogna fare riferimento?

Per i settori bibliometrici si può fare riferimento alle pubblicazioni edite negli ultimi 10 anni che soddisfano i seguenti requisiti:

- indicizzate WoS o Scopus;
- validate in U-Gov dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei docenti.

Per i settori non bibliometrici si può fare riferimento alle pubblicazioni edite negli ultimi 10 anno che soddisfano i seguenti requisiti:

- rispondenti alle regole dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che definiscono la validità della pubblicazione (quindi non necessariamente l'indicizzazione su WoS o Scopus);
- validate in U-Gov dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei docenti.

14) L'all. n. 3 "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo" del bando, al p. n. 1, prevede che si valuti la "Chiarezza, realizzabilità degli obiettivi e congruità rispetto agli obiettivi di programmazione della ricerca di Ateneo". Come sarà valutata la congruità della proposta progettuale rispetto agli obiettivi di programmazione della ricerca di Ateneo?

Nelle more della definizione di un documento di programmazione delle attività di ricerca di Ateneo, sarà oggetto di valutazione - per ciò che attiene il p. n. 1 dell'all. n. 3 - esclusivamente la chiarezza e la realizzabilità degli obiettivi della proposta progettuale.